

Linee guida interpretative dell'articolo 1 comma 274 lettera b) Legge 30 dicembre 2020 n.178

(Legge di bilancio 2021)

Chi comprende:

1. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che si trovano nelle soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi di impresa.
2. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che sono interessati da attività giudiziali pendenti per il recupero del credito in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento quali:
 - a) Titolo I
 - Opposizioni a decreto ingiuntivo;
 - Esecuzione forzata (mobiliare e immobiliare, o pignoramento presso terzi);
 - b) Titolo II
 - Ingiunzioni, cartelle di pagamento, opposizioni ad ingiunzioni e/o cartelle di pagamento,

Potranno essere oggetto di valutazione solo le proposte transattive pervenute in pendenza del termine di opposizione a decreto ingiuntivo notificato e del termine per proporre appello avverso le sentenze.

Nel caso di beneficiari del Titolo II, il cui debito sia stato oggetto di iscrizione a ruolo, considerata la titolarità delle azioni di recupero in capo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quest'ultima potrà adottare tali indicazioni nei confronti del beneficiario richiedente.

Chi non comprende:

Beneficiari Titolo I e Titolo II i quali:

- **abbiano cessato l'attività alla data del 31.12.2020;**
- **siano stati cancellati dal registro delle imprese;**
- **siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;**
- **siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.**

Cosa può essere transatto:

Il debito comprensivo della quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia, che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.

Proposta transattiva:

In caso di proposte transattive formulate per importi pari al 25% del debito – determinato da Invitalia nei termini sopra esposti - il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'accordo.

In alternativa, le proposte transattive potranno essere relative alla restituzione del 100% del debito – determinato da Invitalia nei termini sopra esposti – e prevedere il pagamento entro un termine massimo di 84 rate mensili costanti, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

In caso di mancato pagamento di 3 rate mensili, anche non consecutive, la proposta transattiva decade automaticamente.